

# **BVGer C-4975/2016 vom 4. April 2017**

Bundesverwaltungsgericht, 2017-04-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-4975\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4975_2016)

FR: TAF C-4975/2016 du 4 avril 2017

IT: TAF C-4975/2016 del 4 aprile 2017

## **Regeste**

Diritto alla rendita

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

### **E. 1.2**

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

### **E. 1.3**

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

### **E. 2.1**

Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.

### **E. 3.1**

Nel caso di specie oggetto del contendere è la liceità del rifiuto, da parte dell'UAIE, di riconoscere il diritto a rendita di invalidità e a provvedimenti professionali in ragione del

mancato raggiungimento di un'inabilità lavorativa pari al 40% per un anno consecutivo come previsto dall'art. 28 cpv. 1 let. b LAI e della completa ripresa della capacità lavorativa nell'attività abituale a decorrere dal 22 giugno 2015.

### **E. 3.2**

Con la duplice del 17 febbraio 2017 dell'UAI del Cantone B. \_\_\_\_\_ alla quale si riferisce l'UAIE nel proprio memoriale del 20 febbraio 2017 (doc. TAF 17) e alla quale il ricorrente ha aderito completamente (doc. TAF 19), l'autorità inferiore ha proposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'istruttoria tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare. Nell'annotazione SMR del 16 febbraio 2017 (allegata al doc. TAF 17), il dr. H. \_\_\_\_\_ ha infatti ritenuto necessario tale ulteriore indagine peritale, a fronte del sospetto, posto dalla nuova documentazione medica prodotta, di patologia neurologica emergente.

### **E. 3.3**

Tale proposta è senz'altro giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità con riferimento allo stato di salute del ricorrente e ai fini di verificare la sua capacità di lavoro residua da un punto di vista complessivo, segnatamente psichiatrico, neurologico e reumatologico, tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare, conformemente ai principi della più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210), in particolare in materia di sindromi senza patogenesi o eziologia chiare (DTF DTF 141 V 281, 140 V 8). Infatti, dalla documentazione esibita in sede di replica, che dovrà essere attentamente esaminata da parte dei periti, in particolare dal rapporto neurologico della dr.ssa S. \_\_\_\_\_ del 23 settembre 2016 e dall'esame EMG/ENG del 19 dicembre 2015 (poi ripetuto in occasione della visita), emerge il mancato reclutamento volontario in alcuni muscoli, in una situazione di conduzione nervosa motoria e sensitiva comunque nella norma e pur non essendovi sicuri segni di sofferenza neuroperiferica, "la riduzione del reclutamento ha caratteristiche di deficit di attivazione cortico-spinale" (allegato al doc. TAF 15). A mente del dr. Q. \_\_\_\_\_, soltanto una volta esperiti tutti gli esami strumentali e clinici, dai quali non sia emersa l'evidenza di patologie organiche, sarà possibile porre o escludere una diagnosi di sindrome somatoforme di somatizzazione o eventualmente di conversione (rapporto del 26 settembre 2016 allegato al doc. TAF 15).

### **E. 3.4**

In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, tramite l'esperimento di una perizia specialistica nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico consultato, essendo un accertamento pluridisciplinare del tutto carente agli atti. In assenza di un'istruttoria complementare in tal senso, non risulta pertanto possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per il riconoscimento di una prestazione assicurativa della LAI.

### **E. 3.5**

A maggior ragione tenuto conto del fatto che, nel caso concreto, non è necessario rendere attento l'assicurato della possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul

quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), ritenuto che il diritto alla rendita è stato negato.

#### **E. 4**

Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, viene annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, il quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato, secondo le regole procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica pluridisciplinare (DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una visita approfondita nelle specializzazioni mediche indicate al consid. G e 3.3 e, alla luce delle nuove risultanze, l'amministrazione AI si pronuncerà nuovamente sul diritto dell'assicurato ad essere ammesso al beneficio di una rendita di invalidità o di provvedimenti professionali.

#### **E. 5**

Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. (...); raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 17 marzo 2017 [doc. TAF 19]) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

##### **E. 5.1**

Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA).

##### **E. 5.2**

L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.- (doc. TAF 10, 11), versato il 29 settembre 2016, verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della sentenza.

##### **E. 5.3**

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'000 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 6 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci

nuovamente sul diritto di A. \_\_\_\_\_ ad una rendita di invalidità o a dei provvedimenti professionali. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'importo di fr. 800.- versato in data 29 settembre 2016, verrà ritornato al ricorrente al momento della crescita in giudicato del presente provvedimento. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.